

“Può il presidente di una associazione essere retribuito da un terzo soggetto per un’attività commissionata alla associazione?”

Mi viene sottoposto il seguente quesito:

XXXXXXX e un’associazione senza fini di lucro che ha oggetto l’elaborazione di progetti in campo sociale e culturale che interessano la popolazione femminile dei paesi in via di sviluppo.

Il tutto è esposto nell’atto costitutivo e statuto che mi è stato fornito.

Xxxxx elabora un progetto per una complessa attività volta alla tutela della popolazione femminile nel contrasto della pratica delle mutilazione genitali.

Nell’ambito di questo progetto è previsto che X si servirà dell’XXXX per svolgere attività relative al progetto nel Veneto e Friuli Venezia Giulia. La dottoressa X è Presidente del XXXX, per svolgere questa attività in concreto, stipula con la dottoressa XXXX ed altra collega, componente pure il direttivo di XXXX, un contratto a progetto che prevede una regolare retribuzione.

Inoltre, XXXX, sta per instaurare dei rapporti di collaborazione con terzi per poter lavorare per XXXX.

Il quesito è il seguente:

1. può il presidente di una associazione essere retribuito da un terzo soggetto per un’attività commissionata alla associazione ?
2. Può XXXX instaurare rapporti di collaborazione con terze persone per svolgere i propri programmi ed in particolare quello per XXXX?

.....

XXXX è un’associazione di promozione sociale.

Essa è pertanto disciplinata dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383.

L’articolo 2 fornisce la definizione di associazione di promozione sociale evidenziando il requisito dell’assenza di lucro.

L’articolo 3 che successivamente individua i requisiti per la costituzione, prevede non solo che debba essere menzionata nello statuto l’assenza di lucro, ma pure che, in nessun caso, possano essere divisi utili tra gli associati anche in forma indiretta.

L’articolo 4 stabilisce poi che le associazioni così denominate traggono le proprie risorse economiche anche nell’ambito di programmi realizzati nel rispetto di fini statutari e dei relativi contributi, e dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

Il successivo articolo 18 disciplina quindi le prestazioni degli associati. Esso stabilisce che dette associazioni si debbono avvalere in maniera prevalente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

E’ ammessa però la possibilità, in casi di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La disciplina regionale con la legge n.6/2003 (sistema integrato di interventi sociali) riconosce la funzione del terzo settore e del volontariato ribadendo la caratteristica dell’assenza di lucro. Sono considerate tali anche le associazioni di promozione sociale.

.....

.....
Da questa sommaria esposizione legislativa, deduciamo la necessità dell'assenza di lucro e la tipologia delle fonti di finanziamento.

Una di queste è data dall'attività svolta in convenzione per altri soggetti.

Ciò significa che, una volta stipulata la convenzione il soggetto obbligato a svolgerla è l'associazione ed a quest'ultima dovranno essere erogati i relativi compensi.

Nulla vieta però all'associazione di avvalersi di collaboratori, anche soci, sia subordinati che autonomi dalla stessa retribuiti. Quest'ultima ipotesi è ammessa qualora ricorra una particolare necessità.

Si potrebbe sostenere che ciò accade allorché l'associazione non dispone di soci in grado di svolgere quell'attività. Ciò è però smentito proprio dal fatto che la legge consente anche ai soci di operare come dipendenti o lavoratori autonomi.

Ne deriva che la particolarità dell'attività consiste, a mio avviso, in uno specifico programma, in attività non usuali per l'associazione (sebbene conferenti all'oggetto) o, in attività tali da coinvolgere i soggetti in un grande impegno che supera la scelta di volontariato effettuata.

Dunque appare legittimo che Voi per realizzare l'attività convenzionata con XXXX possiate ricorrere a prestazioni retribuite di personale non socio e socio.

Appare invece problematica a mio avviso l'ipotesi che XXXX, pur in presenza di una convenzione con XXXX riguardante la stessa attività, stipuli direttamente dei contratti a progetto con soci di quest'ultima associazione.

A mio avviso l'impostazione corretta della questione dovrebbe prevedere un rapporto trilatero, tra AXXX e BXXXXX (convenzione) e quindi tra culture aperte e soggetti soci o non soci (rapporto di lavoro).

Precisato un tanto, resto a Vostra disposizione per qualunque chiarimento o informazione,

Cordiali saluti

Avv. Fabio Petracci